REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1286/69 relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35,

considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2073/69 (4), detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2073/69 ; che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, è fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento ;

considerando che per assicurare il più rapido smaltimento dei quantitativi di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 29 luglio 1968, è opportuno fissare, in futuro, prezzi minimi di vendita differenti per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1286/69 è completato dal seguente paragrafo 4 :

« 4. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69, l'offerta deve indicare se si riferisce al latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), oppure al latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) ».

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis viene inserito nel regolamento (CEE) n. 1286/69 :

« *Articolo 4 bis*

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69, è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, un prezzo minimo di vendita per ogni destinazione nonché per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), oppure si decide di non procedere all'asta ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.
(5) GU n. L 265 del 23. 10. 1969, pag. 7.
(6) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969. Le sue disposizioni sono applicabili alle aste particolari per le quali i termini di presentazione delle offerte scadono a decorrere dal 4 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY